

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

del 28 aprile 2004 (Stato 1° gennaio 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 40, 43a, 44 capoverso 2, 45a capoverso 3, 48, 103 e, titolo finale, articolo 6a capoverso 1, del Codice civile (CC)¹;

visto l'articolo 8 della legge federale del 18 giugno 2004² sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD),³

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1⁴ Circondari dello stato civile

¹ I circondari dello stato civile sono fissati dai Cantoni in modo tale da permettere agli ufficiali dello stato civile un tasso di occupazione sufficiente per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta dei loro compiti. Il tasso di occupazione è almeno del 40 per cento. Esso è calcolato unicamente sulla base delle attività nell'ambito dello stato civile.

² In casi particolarmente motivati, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può autorizzare, su richiesta dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (autorità di vigilanza), deroghe al tasso minimo d'occupazione. L'autorità di vigilanza decide sotto la propria responsabilità nei casi in cui la deroga concerne soltanto il tasso d'occupazione di un ufficiale dello stato civile e non modifica la dimensione di un circondario dello stato civile. In ogni caso deve essere garantita l'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti.

³ I circondari dello stato civile possono comprendere Comuni di più Cantoni. I Cantoni interessati, d'intesa con l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC), prendono i necessari accordi.

⁴ I Cantoni informano l'UFSC prima di modificare un circondario dello stato civile.

RU 2004 2915

¹ RS 210

² RS 211.231

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Art. 1a⁵ Sede e locali ufficiali

¹ I Cantoni designano la sede dell'ufficio dello stato civile in ogni circondario.

² Essi informano l'UFSC prima di trasferire la sede di un ufficio.

³ In ogni circondario dello stato civile deve esservi almeno un locale ufficiale in cui le coppie possano celebrare il matrimonio e costituire l'unione domestica registrata gratuitamente.

⁴ L'uso di altri locali per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni domestiche registrate è soggetto ad autorizzazione dell'autorità di vigilanza; sono fatti salvi i casi in conformità degli articoli 70 capoverso 2 e 75i capoverso 2.

Art. 2 Uffici dello stato civile speciali

¹ I Cantoni possono istituire uffici dello stato civile speciali il cui circondario comprende tutto il territorio cantonale. Designano la sede di questi uffici nei casi in cui non coincide con la sede di un ufficio dello stato civile ordinario.⁶

² Essi possono incaricare gli uffici dello stato civile speciali di documentare:

- a. decisioni o documenti esteri concernenti lo stato civile in base a decisioni della propria autorità di vigilanza (art. 32 della LF del 18 dic. 1987⁷ sul diritto internazionale privato, LDIP);
- b. sentenze o decisioni dei propri tribunali o autorità amministrative cantonali;
- c. decisioni amministrative della Confederazione se concernono cittadini del proprio Cantone o decisioni del Tribunale federale se in prima istanza ha deciso un proprio tribunale cantonale.⁸

³ Essi possono assegnare tali compiti anche agli uffici dello stato civile ordinari.

⁴ Più Cantoni possono costituire uffici dello stato civile speciali in comune. Concludono i necessari accordi d'intesa con l'UFSC⁹.

Art. 3 Lingua ufficiale

¹ La lingua ufficiale è retta dal disciplinamento cantonale.

² Se in occasione di un atto amministrativo la comprensione non è garantita occorre fare capo a un interprete. Le spese sono a carico dei privati interessati sempreché non si tratti di una mediazione linguistica destinata ai sordomuti.

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁷ RS **291**

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

⁹ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³ L'ufficiale dello stato civile rileva per scritto le generalità dell'interprete, lo rende attento all'obbligo di tradurre fedelmente e lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.

⁴ I documenti che non siano redatti in una delle lingue ufficiali svizzere possono essere rifiutati, se non sono accompagnati da una traduzione certificata in lingua tedesca, francese o italiana.

⁵ Le autorità dello stato civile provvedono alla traduzione, per quanto ciò sia necessario e possibile.

⁶ Le spese di traduzione sono a carico dei privati interessati.

Art. 4¹⁰ Ufficiale dello stato civile

¹ I Cantoni Ufficiale dello stato civile

¹ I Cantoni assegnano a ogni ufficio dello stato civile il numero necessario di ufficiali dello stato civile. Designano uno di questi ufficiali come responsabile e ne disciplinano la supplenza.

² Un ufficiale dello stato civile può essere competente per più circondari dello stato civile.

³ Per essere nominato o eletto ufficiale dello stato civile sono richiesti:

- a. la cittadinanza svizzera;
- b. l'esercizio dei diritti civili;
- c. l'attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile.

⁴ Se la persona di cui è prevista la nomina o l'elezione non possiede l'attestato professionale, il termine entro il quale conseguirlo va fissato, d'intesa con l'autorità di vigilanza, nella decisione di nomina o di elezione. In casi eccezionali motivati questo termine può essere prorogato d'intesa con l'autorità di vigilanza.

⁵ D'intesa con il responsabile dell'ufficio dello stato civile, l'autorità di vigilanza stabilisce i compiti che l'ufficiale dello stato civile può eseguire sino al conseguimento dell'attestato professionale tenuto conto delle sue conoscenze teoriche e pratiche.

⁶ I Cantoni possono stabilire altre condizioni per la nomina o l'elezione di un ufficiale dello stato civile.

Art. 5¹¹ Rappresentanze svizzere all'estero

¹ Le rappresentanze svizzere all'estero collaborano alla procedura preparatoria del matrimonio e alla procedura preliminare per la registrazione di un'unione domestica. Svolgono in particolare i compiti seguenti:

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

- a. informano e offrono consulenza agli interessati;
- b. ottengono, ricevono, autenticano, traducono e trasmettono decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile;
- c. ricevono e trasmettono domande e dichiarazioni per la celebrazione del matrimonio (art. 63 cpv. 2 e 65 cpv. 1) o per la costituzione di un'unione domestica registrata (art. 75b cpv. 2 e 75d cpv. 1) in Svizzera, procedono all'audizione dei fidanzati (art. 74a cpv. 2) o dei partner (art. 75m cpv. 2), e trasmettono certificati svizzeri di capacità al matrimonio in vista della celebrazione del matrimonio all'estero (art. 75);
- d. ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti la paternità (art. 11 cpv. 6), se il riconoscimento del figlio non può essere documentato all'estero.
- e. ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti il cognome;
- f. accertano le cittadinanze comunali e cantonali, nonché la cittadinanza svizzera;
- g. verificano l'autenticità dei documenti esteri;
- h. ottengono e trasmettono informazioni sul diritto estero;
- i. riscuotono emolumenti.

² Le rappresentanze svizzere all'estero comunicano all'ufficio dello stato civile e all'autorità di vigilanza, per trasmissione all'autorità cantonale competente in materia di migrazione, i fatti indicanti che è previsto o è già stato contratto un matrimonio o un'unione domestica registrata al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82 cpv. 2 e 3 dell'O del 24 ott. 2007¹² sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA).

³ L'UFSC emana le necessarie istruzioni ed esercita la vigilanza.

Art. 6 Moduli dello stato civile e la relativa scritta

¹ L'UFSC fissa i moduli utilizzati nelle pratiche dello stato civile.

² Emana istruzioni sulla qualità della carta e sulle esigenze applicabili alle modalità di scrittura. Al fine di evitare abusi, può prescrivere elementi di sicurezza speciali.

Art. 6a¹³ Registri dello stato civile

¹ Per registri dello stato civile s'intendono tutti i registri dello stato civile tenuti dal 1876 sotto forma cartacea o elettronica (registro delle nascite, registro delle morti, registro dei matrimoni, registro dei riconoscimenti, registro delle legittimazioni, registro delle famiglie e registro dello stato civile).

² Per registro dello stato civile s'intende il registro elettronico introdotto in virtù dell'articolo 39 capoverso 1 CC in sostituzione di tutti i registri precedenti.

¹² RS 142.201

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Capitolo 2: Oggetto della documentazione

Art. 7 Stato civile

¹ L'oggetto della documentazione è lo stato civile (art. 39 cpv. 2 CC).

² Sono registrati:

- a. nascita;
- b. trovato;
- c. morte;
- d. morte di una persona sconosciuta;
- e. dichiarazione concernente il cognome;
- f. riconoscimento;
- g. cittadinanza;
- h. procedura preparatoria al matrimonio;
- i. matrimonio;
- j. scioglimento del matrimonio;
- k. cambiamento di nome;
- l. rapporto di filiazione;
- m. adozione;
- n. dichiarazione di scomparsa;
- o. cambiamento di sesso;
- p.¹⁴ procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica;
- q.¹⁵ registrazione dell'unione domestica;
- r.¹⁶ scioglimento dell'unione domestica registrata.

Art. 8 Dati

I seguenti dati sono tenuti nel registro dello stato civile:

- a. dati del sistema:
 1. numeri del sistema,
 2. tipo di iscrizione,
 3. stato dell'iscrizione,
 4. elenchi (Comuni, circondari dello stato civile, Stati, indirizzi);

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

- b.¹⁷ numero d'assicurato ai sensi dell'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d'assicurato AVS);
- b^{bis}. ...¹⁹
- c. nomi:
1. cognome,
 2. cognome prima del matrimonio,
 3. nomi,
 4. altri nomi ufficiali;
- d. sesso;
- e. nascita:
1. data,
 2. ora,
 3. luogo,
 4. nati morti;
- f. stato civile:
- 1.²⁰ stato (celibe o nubile – coniugato/divorziato/vedovo/non coniugato – in unione domestica registrata/unione domestica sciolta: unione domestica sciolta giudizialmente/unione domestica sciolta per decesso/unione domestica sciolta in seguito a dichiarazione di scomparsa),
 2. data;
- g. morte:
1. data,
 2. ora,
 3. luogo;
- h. domicilio;
- i. luogo di soggiorno;
- j. stato di vita;
- k. posto sotto tutela;
- l. genitori:
1. cognome della madre,
 2. nomi della madre,

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁸ RS **831.10**

¹⁹ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 21 nov. 2007 sull'armonizzazione dei registri, (RU **2007** 6719). Abrogata dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

3. altri nomi ufficiali della madre,
 4. cognome del padre,
 5. nomi del padre,
 6. altri nomi ufficiali del padre;
- m. genitori adottivi:
1. cognome della madre adottiva,
 2. nomi della madre adottiva,
 3. altri nomi ufficiali della madre adottiva,
 4. cognome del padre adottivo,
 5. nomi del padre adottivo,
 6. altri nomi ufficiali del padre adottivo;
- n. attinenza/cittadinanza:
1. data (valida a partire da/valida fino a),
 2. motivo dell'acquisto,
 3. annotazione del motivo dell'acquisto,
 4. motivo della perdita,
 5. annotazione del motivo della perdita,
 6. riferimento del registro delle famiglie,
 7. diritto di patriziato o di corporazione;
- o. dati relativi alla relazione:
- 1.²¹ tipo (vincolo matrimoniale/unione domestica registrata/rapporto di filiazione),
 2. data (valida a partire da/valida fino a),
 3. motivo dello scioglimento.

Art. 8a²² Attribuzione del numero d'assicurato AVS

L'Ufficio centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (UCC) attribuisce alle persone notificate conformemente all'articolo 53 capoverso 1 il numero d'assicurato AVS.

Art. 9 Nascita

¹ È documentata la nascita degli infanti nati vivi e nati morti.

² Un infante nato morto, è un infante che alla nascita non presenta segni di vita e ha un peso di almeno 500 grammi o un'età di gestazione di almeno 22 settimane completate.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

²² Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 21 nov. 2007 sull'armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6719).

³ Nel caso di infanti nati morti, cognome e nomi possono essere iscritti se le persone autorizzate a dare il nome (art. 37 cpv. 1) lo auspicano.

Art. 10 Trovatello

Per trovatello si intende un infante esposto di filiazione ignota.

Art. 11 Riconoscimento

¹ Per riconoscimento si intende il riconoscimento da parte del padre di un figlio che sta in rapporto di filiazione soltanto con la madre.

² Il riconoscimento può avvenire prima della nascita del figlio.

³ Non è ammessa la documentazione del riconoscimento di un figlio adottivo.

⁴ Se l'autore del riconoscimento è minorenne o interdetto, è necessario il consenso scritto dei genitori o del rappresentante legale. Le persone che danno il consenso devono provare il proprio potere di rappresentanza. Le loro firme vanno autenticate.²³

⁵ È competente a ricevere la dichiarazione concernente il riconoscimento ogni ufficiale dello stato civile, fatto salvo l'articolo 71 capoverso 1 LDIP²⁴. Se l'autore del riconoscimento non può presentarsi di persona, la dichiarazione può essere raccolta al di fuori dei locali ufficiali.²⁵

⁶ In casi eccezionali particolarmente motivati, la documentazione può essere effettuata al di fuori dell'ufficio dello stato civile, segnatamente all'interno di un ospedale o di un penitenziario dall'ufficiale dello stato civile competente o per il tramite della competente rappresentanza svizzera all'estero.

⁷ Il riconoscimento va comunicato alla madre e al figlio, rispettivamente, dopo la sua morte, ai discendenti, con la menzione delle disposizioni degli articoli 260a-260c CC.

Art. 12 Dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio

¹ La sposa può dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler mantenere, dopo il matrimonio, il proprio cognome antepoendolo a quello coniugale (art. 160 cpv. 2 e 3 CC). Analoga possibilità ha lo sposo, se gli sposi fanno domanda di poter portare, dopo la celebrazione del matrimonio, il cognome della moglie come cognome coniugale (art. 30 cpv. 2 CC).

² Competente ad accogliere la dichiarazione è l'ufficio dello stato civile al quale deve essere inoltrata la domanda d'esecuzione della procedura preparatoria al matrimonio, o quello del luogo di celebrazione del matrimonio. Per matrimoni da contrarre all'estero la dichiarazione può essere fatta alla rappresentanza svizzera o

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

²⁴ RS 291

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero.

³ La firma è autenticata.

Art. 13 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio

¹ Il coniuge che ha cambiato il proprio cognome con il matrimonio può, entro un anno dallo scioglimento giudiziale del matrimonio, dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il cognome della propria famiglia o quello che aveva prima del matrimonio (art. 109 cpv. 2 CC in relazione con l'art. 119 cpv. 1 CC).

² Competenti a ricevere la dichiarazione sono per la Svizzera ogni ufficiale dello stato civile e per l'estero le rappresentanze svizzere.

³ La firma è autenticata.

Art. 14 Dichiarazione volta a sottoporre il nome al diritto nazionale

¹ Nel caso di un fatto di stato civile che lo concerne personalmente, il cittadino svizzero domiciliato all'estero o il cittadino straniero può dichiarare per scritto all'ufficiale dello stato civile di volere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP²⁶).

² In rapporto a un fatto di stato civile avvenuto all'estero, siffatta dichiarazione può essere consegnata all'autorità di vigilanza direttamente o per il tramite di una rappresentanza svizzera.

³ Nel caso che un cittadino svizzero faccia la dichiarazione del nome prevista dall'articolo 12 o 13, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.

Capitolo 3: Procedura di documentazione

Sezione 1: In generale

Art. 15²⁷ Principi

¹ Ogni persona è rilevata soltanto una volta nel registro dello stato civile.

² Un fatto di stato civile può essere documentato nel registro dello stato civile soltanto se i dati che vi figurano sull'interessato sono aggiornati; sono fatte salve la documentazione della nascita di un trovato (art. 10) e la documentazione della morte di una persona sconosciuta.

³ I fatti di stato civile concernenti una persona sono documentati in ordine cronologico.

²⁶ RS 291

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

⁴ I set di dati (complesso dei dati concernenti una persona) delle persone rilevate nel registro dello stato civile sono collegati tra loro in base ai rapporti di diritto della famiglia. Se un tale rapporto viene sciolto, il collegamento viene meno.

⁵ In occasione di una documentazione sono aggiornati i dati di tutti gli interessati.

Art. 15a²⁸ Rilevamento nel registro dello stato civile

¹ Ogni persona è rilevata nel registro dello stato civile alla notificazione della nascita.

² Uno straniero i cui dati non sono disponibili nel sistema è rilevato nel registro dello stato civile al più tardi quando è interessato da un fatto di stato civile da documentare in Svizzera.

³ Se è impossibile o non può ragionevolmente essere preteso che uno straniero presenti i documenti necessari al suo rilevamento nel registro dello stato civile, l'ufficiale dello stato civile verifica se sia possibile raccogliere una dichiarazione conformemente all'articolo 41 capoverso 1 CC.

⁴ Se il rilevamento secondo il capoverso 2 risulta dalla documentazione di una filiazione, in casi eccezionali motivati l'ufficiale dello stato civile può rinunciare a rilevare immediatamente alcuni dati dello stato civile della madre e del padre.

⁵ Se il rilevamento secondo il capoverso 2 risulta dalla documentazione di una morte, in casi eccezionali motivati l'ufficiale dello stato civile può rinunciare a rilevare immediatamente alcuni dati dello stato civile del morto.

⁶ Il set di dati può essere completato presentando successivamente i documenti mancanti.

Art. 16 Esame

¹ L'autorità dello stato civile esamina se:

- a. è data la sua competenza;
- b. è comprovata l'identità ed è dato l'esercizio dei diritti civili delle persone interessate;
- c.²⁹ i dati disponibili nel sistema e i dati da documentare sono corretti, completi e aggiornati.

² Le persone interessate devono presentare i documenti necessari. Essi non devono essere rilasciati da più di sei mesi. Se procurarsi siffatti documenti è impossibile o palesemente inesigibile, in casi motivati sono ammissibili documenti che risalgono a una data anteriore.

³ ...³⁰

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

³⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 28 giu. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

⁴ Non è necessario comprovare con documenti i dati dello stato civile disponibili nel sistema.³¹

⁵ L'autorità dello stato civile informa e consiglia le persone interessate, se necessario dispone accertamenti supplementari e può esigere che gli interessati vi collaborino.

⁶ Se uno straniero è rilevato nel registro dello stato civile secondo l'articolo 15a capoverso 2, i Cantoni possono prevedere che gli atti siano sottoposti all'esame dell'autorità di vigilanza.³²

⁷ I documenti, per i quali vi è il fondato sospetto che siano stati contraffatti o impiegati illecitamente, sono ritirati e sottoposti alle autorità cantonali preposte al perseguimento penale.

Art. 16a³³ Conferma della correttezza

¹ Agli interessati può essere chiesta una conferma scritta della correttezza dei dati in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 lettera c in occasione:

- a. del rilevamento di uno straniero nel registro dello stato civile;
- b. dell'esame dello stato dei dati disponibili nel sistema.

² Prima di ricevere la conferma della correttezza dei dati, l'ufficiale dello stato civile indica le conseguenze penali del conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 Codice penale³⁴). L'allestimento e la ricezione della conferma sono gratuiti.

³ L'interessato o il suo rappresentante legale firma la conferma della correttezza dei dati. Salvo in casi eccezionali particolarmente fondati, la firma va apposta in presenza di un ufficiale dello stato civile.

⁴ La conferma della correttezza dei dati è archiviata assieme ai documenti giustificativi del processo di documentazione.

Art. 17 Prova di dati non controversi (art. 41 CC)

¹ L'autorità di vigilanza può autorizzare nel caso singolo la prova di dati sullo stato civile mediante una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile alle seguenti condizioni:

- a. la persona tenuta a collaborare dimostra che dopo adeguate ricerche l'accertamento per mezzo di documenti si è rivelato impossibile o non può essere ragionevolmente preteso; e
- b. in base ai documenti e alle informazioni disponibili, i dati non sono controversi.

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

³³ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

³⁴ RS **311.0**

² L'ufficiale dello stato civile rende attento il dichiarante sul suo obbligo di dire la verità, lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione e autentica la sua firma.

³ L'autorità di vigilanza che non si considera competente emana una decisione formale e invita la persona interessata ad adire i tribunali competenti per accertare lo stato civile.³⁵

Art. 18³⁶ Firma

¹ La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione su:

- a. il consenso al riconoscimento (art. 11 cpv. 4);
- b. la dichiarazione concernente il riconoscimento (art. 11 cpv. 5 e 6);
- c. la dichiarazione concernente il cognome resa prima del matrimonio (art. 12 cpv. 2);
- d. la dichiarazione concernente il cognome resa dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio (art. 13 cpv. 2);
- e. la conferma della correttezza dei dati (art. 16a);
- f. la dichiarazione a comprova di dati non controversi (art. 17);
- g. il consenso alla celebrazione del matrimonio (art. 64 cpv. 2);
- h. la dichiarazione concernente le condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 65 cpv. 1);
- i. la conferma della celebrazione del matrimonio (art. 71 cpv. 4);
- j. il consenso alla registrazione di un'unione domestica (art. 75c cpv. 2);
- k. la dichiarazione concernente le condizioni per la registrazione di un'unione domestica (art. 75d cpv. 1);
- l. la dichiarazione che esprime la volontà di costituire l'unione domestica registrata (art. 75k cpv. 2).

² Se una persona disposta ad apporre la propria firma non è in grado di firmare, il funzionario competente secondo l'articolo 4 o 5 annota tale circostanza per scritto e ne indica il motivo.

Art. 18a³⁷ Autenticazione

¹ Il funzionario competente secondo l'articolo 4 o 5 autentica la firma di una persona nei casi previsti dalla presente ordinanza. Poco prima verifica la sua identità.

² Autentica la conformità delle copie e delle fotocopie all'originale.

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

³⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

³ Il funzionario che dubita dell'autenticità di una firma o non è certo che il documento sia stato allestito dall'autorità competente può chiederne l'autenticazione da parte del servizio competente in Svizzera o all'estero.

Art. 19³⁸ Termine per la documentazione dei dati dello stato civile
I dati dello stato civile comprovati vanno documentati senza indugio.

Art. 19a³⁹ Errori

¹ Le autorità, segnatamente gli uffici dello stato civile, sono tenute a segnalare gli errori all'autorità di vigilanza.

² Ogni interessato può segnalare errori all'autorità di vigilanza.

³ Se ha accettato documenti contenenti errori, l'interessato deve essere sentito prima di rettificarli.

Sezione 2: Competenza

Art. 20⁴⁰ Nascita

¹ La nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta.

² Se è avvenuta su un veicolo in viaggio, la nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui la madre è scesa dal veicolo.

³ La nascita di un trovato è documentata nel circondario dello stato civile del luogo del rinvenimento; l'ufficio dello stato civile competente documenta il luogo, l'ora e le circostanze del ritrovamento, il sesso nonché l'età presunta ed eventuali segni distintivi.

⁴ Qualora in un secondo tempo vengano accertati la filiazione, il luogo o l'ora di nascita, la documentazione effettuata in virtù del capoverso 3 è radiata su decisione dell'autorità di vigilanza e la nascita è nuovamente documentata.

Art. 20a⁴¹ Morte

¹ La morte è documentata nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta.

² Se è avvenuta su un veicolo in viaggio, la morte è documentata nel circondario dello stato civile in cui il cadavere è stato estratto dal veicolo.

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

³⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

³ Se non è possibile accertare il luogo in cui è sopraggiunta, la morte è documentata nel circondario dello stato civile in cui è stato rinvenuto il cadavere; l'ufficio dello stato civile competente documenta la data e l'ora del rinvenimento del cadavere.

⁴ Qualora sia successivamente accertato che la morte è avvenuta in un circondario dello stato civile diverso da quello in cui il cadavere è stato rinvenuto, la documentazione effettuata in virtù del capoverso 3 è radiata su decisione dell'autorità di vigilanza e l'ufficio dello stato civile competente documenta nuovamente la morte. I dati concernenti il luogo, la data e l'ora della morte possono sempre essere rettificati d'ufficio oppure, se la prova è controversa, per ordine dell'autorità giudiziaria.

⁵ Se il morto non può essere identificato entro un termine ragionevole, l'ufficio dello stato civile competente documenta il luogo, la data e l'ora della morte o del rinvenimento, il sesso, l'età presunta, gli eventuali segni distintivi nonché indicazioni sulle circostanze della morte o sul rinvenimento del cadavere.

⁶ Qualora sia successivamente accertata l'identità della persona deceduta, l'ufficio dello stato civile competente, su decisione dell'autorità di vigilanza, la indica a complemento della documentazione effettuata in virtù del capoverso 5 e documenta nuovamente la morte.

Art. 20b⁴² Casi particolari di nascita e di morte

¹ La competenza per documentare le nascite e le morti che avvengono a bordo di un aeromobile o di una nave sono rette dagli articoli 18 e 19 dell'ordinanza del 22 gennaio 1960⁴³ su i diritti e i doveri del comandante d'aeromobile e dall'articolo 56 della legge federale del 23 settembre 1953⁴⁴ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.

² Se è considerata certa, la morte di una persona il cui cadavere non è stato rinvenuto è documentata sulla base di una decisione giudiziaria nel circondario dello stato civile in cui è verosimilmente avvenuta (art. 34 e 42 CC).

³ Se non possono essere presentati documenti di stato civile, le nascite e le morti avvenute all'estero sono documentate sulla base di una decisione giudiziaria dall'ufficio dello stato civile della sede dell'autorità giudiziaria competente secondo il diritto cantonale (art. 40 cpv. 1 lett. a).

Art. 21⁴⁵ Matrimoni e ricezione di dichiarazioni

¹ La celebrazione del matrimonio e la ricezione della dichiarazione che esprime la volontà di costituire l'unione domestica registrata, la dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio nonché la dichiarazione concernente il cognome resa dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio sono documentate dall'ufficio dello stato civile che ha effettuato l'atto ufficiale.

⁴² Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

⁴³ RS 748.225.1

⁴⁴ RS 747.30

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

² L'articolo 23 si applica per analogia alla competenza di documentare la dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio o la dichiarazione concernente il cognome resa dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio, nei casi in cui sono state raccolte da una rappresentanza svizzera all'estero.

³ Il riconoscimento di un figlio dinanzi al giudice o per disposizione a causa di morte è documentato dall'ufficio dello stato civile della sede dell'autorità giudiziaria o del luogo in cui avviene l'apertura del testamento. È fatta salva la competenza di un ufficio dello stato civile speciale in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b.

⁴ La ricezione della dichiarazione a comprova di dati non controversi prevista nell'articolo 17 è di competenza dell'ufficio dello stato civile che ha rilevato lo straniero nel registro dello stato civile.

Art. 22 Sentenze giudiziarie, decisioni amministrative e naturalizzazioni emanate in Svizzera

¹ Le sentenze giudiziarie, le decisioni amministrative e le naturalizzazioni emanate in Svizzera sono documentate nel Cantone in cui sono state emanate.

² Le sentenze del Tribunale federale sono documentate nel Cantone in cui ha sede la prima istanza, le decisioni amministrative della Confederazione nel Cantone d'attinenza della persona interessata.

³ L'autorità di vigilanza provvede affinché i dati dello stato civile siano documentati e la loro divulgazione avvenga d'ufficio (capitolo 6, sezione 2).

⁴ Il diritto cantonale disciplina le competenze interne.

Art. 23⁴⁶ Decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile

¹ Le decisioni e i documenti esteri concernenti lo stato civile sono documentati dal competente ufficio dello stato civile sulla base di una decisione dell'autorità di vigilanza del Cantone d'origine dell'interessato. Se la persona è originaria di più Cantoni, decide l'autorità di vigilanza a cui è stato presentato il documento o la decisione estera concernente lo stato civile.

² Le decisioni e i documenti esteri concernenti lo stato civile di stranieri sono documentati sulla base di una decisione dell'autorità di vigilanza dall'ufficio dello stato civile:

- a. del Cantone d'origine del cittadino svizzero per il quale la documentazione produce effetti di diritto di famiglia;
- b. del Cantone di domicilio o del Cantone in cui va effettuato successivamente un ulteriore atto amministrativo, se i dati della persona sono disponibili nel sistema e non è data la competenza di cui alla lettera a);
- c. del Cantone di nascita, se non è data la competenza di cui alle lettere a o b.

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

³ L'autorità di vigilanza che decide del riconoscimento o del rifiuto di un'iscrizione conformemente all'articolo 32 capoverso 1 LDIP⁴⁷ comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che, all'estero, è stato celebrato un matrimonio o è stata conclusa un'unione domestica registrata per eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82 cpv. 2 e 3 OASA⁴⁸). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti e il rifiuto o il riconoscimento dell'iscrizione.

⁴ Il diritto cantonale stabilisce quale ufficio sia competente per le documentazioni previste nell'articolo 2 capoverso 2 lettera a o capoverso 3.

Sezione 3: Registrazione dei dati

Art. 24 Nomi

¹ I nomi, se consentito dal set di caratteri standard (art. 80), vengono iscritti come sono registrati negli atti dello stato civile o, in mancanza di questi, in altri validi documenti probatori.⁴⁹

² Come cognome di una persona prima del matrimonio è registrato il cognome che aveva immediatamente prima della celebrazione del suo primo matrimonio.

³ I nomi ufficiali che non sono né cognomi né nomi sono registrati come «altri nomi ufficiali».

⁴ Non è possibile omettere nomi, tradurli o modificarne l'ordine.

Art. 25 Titoli e gradi

Titoli e gradi non sono registrati.

Art. 26⁵⁰ Nomi di località

È documentato come luogo:

- a. il nome del Comune svizzero giusta l'elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera;
- b. il nome dello Stato estero o della regione d'importanza internazionale geograficamente delimitata; i nomi di città, quartieri, località e divisioni territoriali sono registrati a titolo complementare come sono registrati nei documenti probatori, se consentito dal set di caratteri standard (art. 80).

⁴⁷ RS 291

⁴⁸ RS 142.201

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Art. 27 Cittadinanza estera e apolidia

Sono registrate:

- a. le cittadinanze estere, se una persona non possiede la cittadinanza svizzera;
- b. l'apolidia.

Sezione 4: Chiusura dei dati**Art. 28**

¹ La validazione della documentazione dei dati dello stato civile avviene tramite la funzione di chiusura.

² Soltanto gli ufficiali dello stato civile con il pertinente diritto d'accesso (art. 79) possono effettuare la chiusura identificandosi personalmente come utenti.

Sezione 5: Modifica dei dati**Art. 29** Da parte delle autorità dello stato civile

¹ La modifica amministrativa della documentazione dei dati dello stato civile conformemente all'articolo 43 CC è effettuata per ordine dell'autorità di vigilanza; tuttavia, le inesattezze constatate prima di documentare un nuovo fatto di stato civile possono essere rettificate dall'ufficio dello stato civile che ha commesso l'errore, sotto la sua esclusiva responsabilità.⁵¹

² Se concerne più autorità di vigilanza, la modifica è effettuata conformemente alle direttive dell'UFSC.

³ e ⁴ ...⁵²

Art. 30 Da parte dei tribunali

¹ Fatto salvo l'articolo 29, i tribunali decidono in merito alla modifica dei dati dello stato civile effettuata (art. 42 CC).

² ...⁵³

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁵² Abrogati dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁵³ Abrogato dal n. II 2 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3053).

Sezione 6: Documenti giustificativi

Art. 31 Archivio

I Cantoni provvedono ad archiviare adeguatamente i documenti giustificativi relativi alla documentazione dei dati dello stato civile (art. 7).

Art. 32 Termine di conservazione

¹ I documenti giustificativi vanno conservati per 50 anni.

² Se i documenti sono salvati mediante microfilm o su un supporto di dati elettronico, possono essere distrutti dopo 10 anni con il consenso dell'autorità di vigilanza.

Art. 33 Divulgazione di dati tratti dai documenti giustificativi

¹ La divulgazione di dati tratti dai documenti giustificativi è retta dalle prescrizioni del capitolo 6 sulla divulgazione dei dati.

² Gli uffici dello stato civile possono restituire tali documenti agli aventi diritto. I documenti sono da sostituire mediante copie autenticate.

Capitolo 4: Obblighi di notificazione

Sezione 1: Nascita e morte

Art. 34⁵⁴ Nascita

La nascita è notificata:

- a. dalla direzione dell'ospedale, della casa per partorienti o di un istituto analogo in cui è avvenuta; la direzione può delegare la notificazione ai propri collaboratori, a condizione di assumersene la responsabilità;
- b. dalla madre, dal marito della madre, dal padre non coniugato con la madre se ha riconosciuto il figlio o dalle altre persone presenti al momento del parto, se non è avvenuto in un istituto di cui alla lettera a;
- c. dall'autorità competente conformemente al diritto cantonale se si tratta di un trovatello (art. 38);
- d. da qualsiasi autorità ne venga a conoscenza se non è stata notificata.

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Art. 34a⁵⁵ Morte

¹ La morte è notificata:

- a. dalla direzione dell'ospedale, dell'istituto medico sociale o dell'istituto analogo in cui è avvenuta; a condizione di assumersene la responsabilità, la direzione può delegare la notificazione ai propri collaboratori;
- b. dalla vedova, dal vedovo, dal partner sopravvissuto, dai familiari più stretti, da un membro della stessa economia domestica, da ogni persona che abbia assistito alla morte o abbia rinvenuto il cadavere, se la morte non è avvenuta in un istituto di cui alla lettera a;
- c. da qualsiasi autorità ne venga a conoscenza se non è stata notificata.

² Le persone tenute alla notificazione secondo il capoverso 1 lettera b possono incaricare per scritto un terzo della notificazione.

³ La persona che ha assistito alla morte o ha rinvenuto il cadavere di uno sconosciuto è tenuta a informare senza indugio le autorità di polizia.

Art. 35 Autorità competente, forma e termine per la notificazione

¹ Le persone tenute alla notificazione devono annunciare allo stato civile, per scritto o presentandosi di persona, le morti entro due giorni e le nascite entro tre giorni.

² L'ufficio dello stato civile riceve anche una notificazione tardiva. Se tra la nascita o la morte da un lato e la notificazione dall'altro sono trascorsi più di trenta giorni, esso chiede una decisione all'autorità di vigilanza.

³ Esso denuncia all'autorità di vigilanza le persone che non hanno adempiuto per tempo il loro obbligo di notificazione (art. 91 cpv. 2).

⁴ Il diritto cantonale può autorizzare le persone tenute alla notificazione conformemente all'articolo 34a capoverso 1 lettera b a notificare la morte a un servizio amministrativo del Comune di ultimo domicilio del morto. Tale servizio invia senza indugio la notificazione firmata dalla persona tenuta a notificare il decesso all'ufficio dello stato civile competente.⁵⁶

⁵ Se è notificata la morte o un infante nato morto, va presentato un certificato medico.

Art. 36 Sepoltura o cremazione

¹ La sepoltura o la cremazione e il rilascio della carta di passo per il cadavere possono aver luogo soltanto dopo che la morte o il rinvenimento del cadavere sono stati notificati allo stato civile.

² In casi eccezionali, l'autorità competente conformemente al diritto cantonale può permettere la sepoltura, la cremazione o il rilascio della carta di passo per il cadavere

⁵⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

senza disporre di una conferma della notificazione di una morte. In questo caso essa provvede senza indugio alla notificazione all'ufficio dello stato civile.

³ Se la sepoltura, la cremazione o il rilascio della carta di passo per il cadavere sono avvenuti senza il permesso dell'autorità competente prima della notificazione allo stato civile, l'iscrizione può essere fatta soltanto per ordine dell'autorità di vigilanza.

Art. 37 Nomi del figlio

¹ I genitori uniti in matrimonio scelgono i nomi da dare al figlio. Se non sono uniti in matrimonio, la scelta dei nomi spetta alla madre, salvo che i genitori non esercitino insieme l'autorità parentale.

² I nomi devono essere comunicati all'ufficio dello stato civile con la notificazione della nascita.

³ L'ufficiale dello stato civile rifiuta i nomi che ledono manifestamente gli interessi del bambino.

Art. 38 Trovatello

¹ Chi rinviene un infante di filiazione ignota deve avvisarne l'autorità competente conformemente al diritto cantonale.

² L'autorità impone al trovatello il cognome e i nomi, e fa la notificazione all'ufficio dello stato civile.

³ Qualora, più tardi, la filiazione o il luogo di nascita del trovatello vengano accertati, vanno documentati per ordine dell'autorità di vigilanza.

Sezione 2: Eventi, dichiarazioni e decisioni esteri

Art. 39

I cittadini svizzeri e stranieri che hanno un legame sancito dal diritto di famiglia con cittadini svizzeri, devono notificare eventi, dichiarazioni e decisioni esteri concernenti lo stato civile alla competente rappresentanza svizzera all'estero.

Capitolo 5: Comunicazioni ufficiali

Art. 40 Autorità giudiziarie

¹ L'autorità giudiziaria comunica:

- a. la sentenza constatante la nascita o la morte;
- b. la sentenza constatante il matrimonio;
- c. la sentenza constatante la scomparsa e la sua revoca;

- d.⁵⁷ la sentenza di divorzio (art. 111 segg. CC) e di nullità del matrimonio (art. 104 segg. CC), se del caso indicando che la dichiarazione di nullità è avvenuta sulla base dell'articolo 105 n. 4 CC e che il rapporto di filiazione sorto con eventuali figli nati durante il matrimonio decade (art. 109 cpv. 3 CC);
- e. le decisioni in materia di nome (art. 29 e 30 CC);
- f. la sentenza di accertamento della paternità (art. 261 CC);
- g. la sentenza di annullamento del rapporto di filiazione con il marito della madre (art. 256 CC);
- h. la sentenza di annullamento del riconoscimento (art. 259 cpv. 2 e 260a CC);
- i. la sentenza di scioglimento dell'adozione (art. 269 segg. CC);
- j. la sentenza di cambiamento di sesso;
- k.⁵⁸ la sentenza constatante lo stato civile, come pure la sentenza di rettificazione e di radiazione di dati dello stato civile (art. 42 CC);
- l.⁵⁹ la sentenza constatante l'unione domestica;
- m.⁶⁰ la sentenza di scioglimento (art. 29 segg. LUD) e la sentenza di annullamento (art. 9 segg. LUD) dell'unione domestica registrata.

² L'obbligo ufficiale di comunicazione include anche il riconoscimento di un figlio effettuato dinanzi al tribunale (art. 260 cpv. 3 CC).

Art. 41 Autorità amministrative

Le autorità amministrative comunicano le decisioni seguenti:⁶¹

- a. l'acquisto e la perdita delle attinenze comunali o cantonali;
- b. l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera;
- c. il cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 e 2 CC);
- d. il cambiamento del cognome con cambiamento del diritto di cittadinanza e di attinenza (art. 271 cpv. 3 CC);
- e.⁶² l'accertamento della cittadinanza (art. 49 cpv. 1 della L del 29 set. 1952⁶³ sulla cittadinanza).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5625).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

⁵⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

⁶⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁶² Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁶³ RS **141.0**

Art. 42 Altri casi

¹ I tribunali e le autorità amministrative competenti conformemente al diritto cantonale comunicano:

- a. l'adozione (art. 264 segg. CC);
- b. il riconoscimento di un figlio per disposizione a causa di morte (art. 260 cpv. 3 CC);
- c. l'interdizione e la sua revoca (art. 368 segg. e 431 segg. CC);
- d.⁶⁴ il blocco della divulgazione dei dati e la revoca del blocco (art. 46).

² La comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b è fatta dall'autorità competente per la pubblicazione (art. 557 cpv. 1 CC) in forma di estratto del testamento.

Art. 43 Autorità competente, forma e termine per la comunicazione

¹ La comunicazione è indirizzata all'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria o amministrativa. L'autorità di vigilanza trasmette tale comunicazione all'ufficio dello stato civile competente per la documentazione.⁶⁵

² Le sentenze del Tribunale federale vanno comunicate all'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede la prima istanza, le decisioni amministrative della Confederazione all'autorità di vigilanza del Cantone di attinenza della persona interessata.

³ Se il diritto cantonale designa internamente un'altra autorità (art. 2), le comunicazioni sono da trasmettere direttamente a quest'ultima conformemente ai capoversi 1 e 2.

⁴ Le autorità giudiziarie comunicano inoltre le sentenze e i riconoscimenti alle autorità seguenti:⁶⁶

- a. all'autorità tutoria del luogo di domicilio dei figli minorenni (art. 40 cpv. 1 lett. c, nel caso di una persona sposata nonché lett. d, g, h e i);
- b.⁶⁷ all'autorità tutoria del domicilio della madre al momento della nascita del figlio (art. 40 cpv. 1 lett. f e cpv. 2).

⁵ La comunicazione è fatta immediatamente dopo che la sentenza è passata in giudicato. Essa è in forma di estratto che deve contenere i dati personali completi in base ai documenti di stato civile, il dispositivo della sentenza e la data alla quale questa è passata in giudicato.⁶⁸

⁶⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

⁶ L'autorità che comunica la copia di un documento deve certificarne la conformità con l'originale.⁶⁹

Capitolo 6: Divulgazione dei dati

Sezione 1: In generale

Art. 44 Segreto d'ufficio

¹ Le persone attive presso le autorità dello stato civile sono tenute a rispettare il segreto d'ufficio per quanto concerne i dati dello stato civile. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione dei rapporti di servizio.

² È fatta salva la divulgazione di dati dello stato civile in virtù di particolari prescrizioni.

Art. 44^{a70} Competenza per la divulgazione

¹ La divulgazione d'ufficio è di competenza dell'ufficio dello stato civile che ha effettuato la documentazione.

² L'allestimento degli atti dello stato civile su richiesta è di competenza di:

- a. l'ufficio dello stato civile che ha documentato il fatto di stato civile attestato nell'atto da rilasciare;
- b. l'ufficio dello stato civile del luogo d'origine o, se la persona non possiede la cittadinanza svizzera, del luogo di domicilio o di soggiorno oppure del luogo di ultimo domicilio, se va rilasciato un certificato di stato civile o un certificato relativo allo stato di famiglia;
- c. l'ufficio dello stato civile che ha documentato l'ultimo evento concernente l'interessato, se va rilasciato, rinnovato o sostituito un certificato di famiglia o un certificato relativo all'unione domestica;
- d. l'ufficio dello stato civile che conserva i registri (art. 92a cpv. 1), se va rilasciato un estratto di un registro dello stato civile in forma cartacea.

Art. 45 Condizioni per la divulgazione

¹ ...⁷¹

² I dati dello stato civile non ancora documentati definitivamente (art. 28), da modificare (art. 29 e 30) o bloccati (art. 46) possono essere divulgati soltanto previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁷⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁷¹ Abrogato dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

Art. 46 Blocco della divulgazione

¹ L'autorità di vigilanza dispone il blocco della divulgazione di dati dello stato civile:

- a. su richiesta o d'ufficio, se ciò è necessario per la protezione della persona interessata o previsto dalla legge;
- b.⁷² sulla base di una decisione giudiziaria;
- c.⁷³ a titolo di provvedimento superprovvisorio in attesa di una decisione giudiziaria; il ricorso non ha effetto sospensivo.

² Se vengono a cadere le condizioni per il blocco, l'autorità di vigilanza dispone la revoca del blocco.

³ È fatto salvo il diritto del figlio adottivo all'informazione circa l'identità dei genitori del sangue (art. 268c CC).

Art. 46a⁷⁴ Blocco dell'uso

¹ L'autorità di vigilanza blocca l'uso dei dati dello stato civile disponibili on line, se presume che una falsa attestazione possa essere conseguita in modo fraudolento.

² Essa revoca il blocco non appena può escludere l'eventualità di un uso abusivo dei dati.

Art. 47⁷⁵ Forma della divulgazione

¹ I fatti di stato civile e i dati dello stato civile sono divulgati mediante gli appositi moduli (art. 6).

² Se non è previsto alcun modulo o non è opportuno usarlo, la divulgazione è effettuata:

- a. mediante un certificato scritto o un'attestazione scritta;
- b. mediante una copia autenticata dell'iscrizione nel registro dello stato civile cartaceo;
- c. mediante una copia autenticata del documento giustificativo;
- d. secondo le disposizioni applicabili, quando l'UCC ne fa richiesta;
- e. oralmente agli uffici dello stato civile e alle autorità di vigilanza, se il richiedente può essere identificato con certezza.

³ I documenti devono recare la data, essere certificati conformi dalla firma dell'ufficiale dello stato civile ed essere muniti del bollo dell'ufficio.

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁷³ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁷⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁴ L'accesso on line ai dati del registro dello stato civile da parte di autorità esterne allo stato civile è retto dall'articolo 43a capoverso 4 CC.

Art. 48 Forza probatoria

I documenti giusta l'articolo 47 hanno la stessa forza probatoria dei supporti di dati (registro dello stato civile e documenti giustificativi) a partire dai quali sono divulgati dati dello stato civile.

Sezione 2: Divulgazione d'ufficio⁷⁶

Art. 48a⁷⁷ Momento della divulgazione

La divulgazione d'ufficio è effettuata senza indugio.

Art. 49⁷⁸ All'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno

¹ Per permettere la tenuta del registro del controllo degli abitanti, l'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno dell'interessato:

- a. la nascita e la morte;
- b. ogni modifica del cognome, dello stato civile o della cittadinanza;
- c. ogni modifica dei dati dello stato civile.

² Nella comunicazione è indicato il numero d'assicurato AVS dell'interessato, se l'UCC glielo ha attribuito (art. 8a).

³ L'invio dei dati avviene automaticamente in forma elettronica attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex); in assenza dell'allacciamento a Sedex, i dati sono inviati in forma cartacea.

Art. 49a⁷⁹ All'ufficio dello stato civile del luogo d'origine

¹ L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica agli uffici dello stato civile di eventuali altri luoghi d'origine l'acquisizione volontaria della cittadinanza comunale.

² Se l'interessato è titolare di un diritto di patriziato o di corporazione nel proprio luogo d'origine e se il Cantone d'origine lo richiede, l'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'ufficio dello stato civile del luogo d'origine:

⁷⁶ Originario avanti l'art. 49

⁷⁷ Introdotto dal n. 1 dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁷⁹ Introdotto dal n. 1 dell'O del 9 dic. 2005 (RU **2005** 5679). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

- a. la nascita e la morte;
- b. ogni modifica del cognome, dello stato civile o della cittadinanza;
- c. ogni modifica dei dati dello stato civile.

Art. 50 All'autorità tutoria

¹ L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'autorità tutoria:⁸⁰

- a. la nascita di un figlio i cui genitori non sono uniti in matrimonio nonché la sua morte, se quest'ultima si verifica entro il primo anno di vita e a quel momento non sussiste alcun rapporto di filiazione nei confronti del padre;
- b. la nascita di un figlio entro 300 giorni dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa del marito della madre;
- c. il riconoscimento di un figlio minorenni;
- d. la morte di un genitore esercitante l'autorità parentale;
- e. il ritrovamento di un trovatello;
- f.⁸¹ l'adozione di un figlio avvenuta all'estero.

² La comunicazione è fatta all'autorità tutoria:

- a. del domicilio della madre al momento della nascita del figlio (cpv. 1 lett. a e c);
- b.⁸² del domicilio del figlio (cpv. 1 lett. b, d e f);
- c. del luogo del rinvenimento (cpv. 1 lett. e).

Art. 51⁸³ All'Ufficio federale della migrazione

¹ L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'Ufficio federale della migrazione i seguenti fatti di stato civile concernenti un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato:

- a. le nascite;
- b. i riconoscimenti;
- c. i matrimoni e le unioni domestiche registrate;
- d. le morti.

² L'ufficio dello stato civile competente per la preparazione del matrimonio o dell'unione domestica registrata procede inoltre alle comunicazioni previste agli arti-

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁸¹ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

coli 67 capoverso 5, 74a capoverso 6 lettere b e c nonché capoverso 7, 75f capoverso 5 e 75m capoverso 6 lettere b e c nonché capoverso 7.

Art. 52 All'Ufficio federale di statistica

¹ L'Ufficio federale di statistica riceve i dati statistici conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993⁸⁴ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

² Gli invii dei dati avvengono in maniera automatizzata e in forma elettronica.⁸⁵

Art. 53⁸⁶ Agli organi dell'AVS

¹ L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'UCC:

- a. i dati di cui all'articolo 8 lettera a numero 1, lettere c, d ed e e numeri 1 e 3, lettere f, l, m e n numeri 1 e 2, in occasione della nascita (art. 15a cpv. 1) oppure del rilevamento successivo nel registro dello stato civile (art. 15a cpv. 2);
- b. la modifica dei dati comunicati assieme all'indicazione del numero d'assicurato AVS (art. 8 lett. b);
- c. i dati di cui all'articolo 8 lettera a numero 1, lettere c, d ed e e numeri 1 e 3, lettere f, g, l, m e n numeri 1 e 2 in occasione della dichiarazione di scomparsa o della morte.

² I dati sono trasmessi automaticamente in forma elettronica.

Art. 54 Alle autorità estere

¹ I dati dello stato civile concernenti stranieri sono comunicati alle autorità nazionali estere se la comunicazione è prevista da una convenzione internazionale.

² Mancando una tale convenzione, i fatti di stato civile possono essere di principio comunicati soltanto su richiesta degli aventi diritto (art. 59). Sono fatti salvi i casi eccezionali di trasmissione d'ufficio di estratti su richiesta delle autorità estere (art. 61).

³ Le comunicazioni giusta il capoverso 1 sono trasmesse dall'ufficio dello stato civile direttamente all'UFSC all'attenzione della rappresentanza estera, sempre che la convenzione internazionale non preveda un disciplinamento divergente.

Art. 55 Avvisi di morte alle rappresentanze estere

¹ L'ufficio dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di cittadini stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d'origine nella cui circo-

⁸⁴ RS 431.012.1

⁸⁵ Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 21 nov. 2007 sull'armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6719).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

scrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Conv. di Vienna del 24 apr. 1963⁸⁷ sulle relazioni consolari).

² L'avviso avviene senza indugio e contiene, nella misura in cui siano disponibili, le indicazioni seguenti:

- a. cognomi;
- b. nomi;
- c. sesso;
- d. luogo e data della nascita;
- e. luogo e data della morte.

Art. 56 Ad altri uffici

¹ Sono fatti salvi gli altri obblighi degli uffici dello stato civile di comunicare e notificare in virtù del diritto federale o cantonale.

² Le persone titolari di un diritto di patriziato o di corporazione sono designate in quanto tali nel registro, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti uffici cantionali.⁸⁸

³ I principi concernenti il segreto d'ufficio (art. 44) si applicano anche all'autorità che riceve le comunicazioni o le notificazioni.⁸⁹

Art. 57 Pubblicazione di fatti di stato civile

¹ I Cantoni possono prevedere la pubblicazione delle nascite, delle morti, delle celebrazioni dei matrimoni e delle registrazioni delle unioni domestiche.⁹⁰

² La rinuncia alla pubblicazione può essere chiesta:

- a. in caso di nascita da un genitore;
- b. in caso di morte da uno stretto congiunto;
- c. in caso di celebrazione del matrimonio dalla fidanzata o dal fidanzato;
- d.⁹¹ in caso di registrazione dell'unione domestica, da ciascun partner.

⁸⁷ RS **0.191.02**

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2005 (RU **2005** 5679).

⁸⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2005 (RU **2005** 5679).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

⁹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

Sezione 3: Divulgazione su richiesta

Art. 58 Ai tribunali e alle autorità amministrative

Le autorità dello stato civile sono obbligate a divulgare ai tribunali e alle autorità amministrative svizzere su richiesta i dati dello stato civile che sono indispensabili all'esercizio dei loro compiti legali.

Art. 59 A privati

La divulgazione di dati dello stato civile a privati si effettua se è accertato un interesse diretto e degno di protezione e se non è possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente pretenderlo.

Art. 60⁹² Ai ricercatori

¹ I dati dello stato civile sono divulgati ai ricercatori se non è possibile o non è manifestamente esigibile che li ottengano presso gli interessati. La divulgazione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza.

² I dati sono divulgati tenendo conto del diritto della protezione dei dati che impone ai ricercatori in particolare di:

- a. anonimizzare i dati non appena lo permette lo scopo del trattamento;
- b. comunicare i dati a terzi soltanto con il consenso dell'ufficiale dello stato civile;
- c. garantire che in caso di pubblicazione dei risultati sia impossibile identificare gli interessati.

³ Se i dati sono divulgati per svolgere ricerche su determinate persone, i risultati possono essere pubblicati soltanto con il consenso scritto di queste ultime. Spetta al ricercatore ottenere il consenso.

Art. 61 Ad autorità estere

¹ Mancando una convenzione internazionale (art. 54), su richiesta di una rappresentanza diplomatica estera, possono eccezionalmente essere divulgati dati dello stato civile.

² La richiesta è indirizzata all'UFSC.

³ La rappresentanza estera deve provare che:

- a. nonostante i dovuti sforzi non ha potuto ottenere l'informazione desiderata dall'avente diritto (art. 59);
- b. la persona legittimata rifiuta d'informare, senza motivi validi, segnatamente per sottrarsi a una disposizione legale svizzera o estera;

⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

- c. si applicano nei suoi confronti prescrizioni in materia di protezione dei dati comparabili a quelle della Svizzera;
- d. rispetta il principio della reciprocità.

⁴ L'UFSC richiede l'estratto direttamente all'ufficio dello stato civile competente se le prove richieste sono state fornite o se si tratta di un atto di morte sollecitato da un'autorità dello Stato d'origine del defunto e che questo Stato sia Parte contraente della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963⁹³ sulle relazioni consolari. L'ufficio dello stato civile trasmette il documento direttamente all'Ufficio federale all'attenzione della rappresentanza estera.

⁵ Non sono percepiti emolumenti.

Capitolo 7: Preparazione e celebrazione del matrimonio

Sezione 1: Procedura preparatoria

Art. 62 Competenza

¹ L'esecuzione della procedura preparatoria spetta:

- a. all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio svizzero del fidanzato o della fidanzata;
- b. all'ufficio dello stato civile che effettua la celebrazione del matrimonio, se i due fidanzati sono domiciliati all'estero.

² Un cambiamento ulteriore di domicilio non modifica la competenza.

³ Quando uno dei fidanzati è in pericolo di morte, l'ufficiale dello stato civile del luogo di soggiorno di tale fidanzato può, dietro presentazione di un attestato medico, espletare la procedura preparatoria e celebrare il matrimonio.⁹⁴

Art. 63 Inoltro della domanda

¹ I fidanzati inoltrano la domanda di esecuzione della procedura preparatoria all'ufficio dello stato civile competente.

² I fidanzati dimoranti all'estero possono inoltrare la domanda per il tramite della rappresentanza svizzera competente.⁹⁵

Art. 64 Documenti

¹ Alla domanda d'esecuzione della procedura preparatoria i fidanzati allegano i documenti seguenti:⁹⁶

⁹³ RS **0.191.02**

⁹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

- a. i certificati del loro attuale domicilio;
- b.⁹⁷ i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (persone che sono state sposate o che hanno vissuto in unione domestica registrata: data dello scioglimento del matrimonio o dello scioglimento dell'unione domestica registrata) nonché i luoghi di attinenza e la cittadinanza se i dati dei fidanzati non sono ancora stati documentati nel sistema oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati;
- c.⁹⁸ i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi e la discendenza dei figli in comune se il rapporto di filiazione non è ancora stato documentato nel sistema oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati.

² Agli interdetti occorre inoltre il consenso scritto del rappresentante legale. Questi deve legittimare il proprio potere di rappresentanza. La sua firma è autenticata.⁹⁹

^{2bis} I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera allegano inoltre un documento che provi la legalità del loro soggiorno in Svizzera fino al giorno in cui è prevista la celebrazione del matrimonio.¹⁰⁰

³ Se entrambi i fidanzati sono stranieri e se non sono adempiute tutte le condizioni per la celebrazione del matrimonio secondo il diritto svizzero (art. 94–96 CC), essi allegano inoltre la dichiarazione di riconoscimento del matrimonio rilasciata dallo Stato d'origine del fidanzato o della fidanzata e l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza (art. 74).

Art. 65 Dichiarazioni

¹ I fidanzati dichiarano davanti all'ufficiale dello stato civile che:

- a. i dati nella domanda e i documenti presentati sono attuali, esatti e completi;
- b. non sono sotto tutela;
- c.¹⁰¹ non sono parenti in linea retta, per discendenza o per adozione, né fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini;
- d.¹⁰² non hanno omesso di dichiarare un matrimonio o un'unione domestica registrata ancora esistente.

^{1bis} L'ufficiale dello stato civile rammenta ai fidanzati che non può celebrare il matrimonio se non vi consentono con libera volontà.¹⁰³

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁰⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2005 (RU **2005** 5679).

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

¹⁰³ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

² L'ufficiale dello stato civile rende attenti i fidanzati del loro obbligo di dire la verità, li avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione e autentica le loro firme.

³ In casi motivati la dichiarazione conformemente al capoverso 1 può essere raccolta al di fuori dei locali ufficiali.¹⁰⁴

Art. 66 Esame della domanda

¹ L'ufficio dello stato civile effettua l'esame ai sensi dell'articolo 16.

² Inoltre, esso esamina se:

- a. la domanda è stata depositata nella forma richiesta;
- b. esistono i documenti e le dichiarazioni necessari;
- c. è data la capacità al matrimonio per entrambi i fidanzati (art. 94 CC);
- d.¹⁰⁵ non vi sono impedimenti al matrimonio (art. 95 e 96 CC e 26 LUD: nessun impedimento al matrimonio in seguito a parentela, unione domestica registrata o matrimonio ancora esistente);
- e.¹⁰⁶ i fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera (art. 98 cpv. 4 CC).

³ L'ufficio dello stato civile può verificare la legalità del soggiorno nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione. In caso di dubbi, può incaricare di tale verifica l'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di domicilio o di soggiorno di uno dei fidanzati. Questa autorità deve informare l'ufficio senza indugio e gratuitamente.¹⁰⁷

Art. 67¹⁰⁸ Chiusura della procedura preparatoria

¹ L'ufficiale dello stato civile constata il risultato della procedura preparatoria.

² Se sono soddisfatti tutti i requisiti del matrimonio secondo gli articoli 94–96 CC e se i fidanzati stranieri hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera, l'ufficio dello stato civile comunica per scritto ai fidanzati che il matrimonio può essere celebrato. Concorda con essi i dettagli della celebrazione oppure li indirizza all'ufficio dello stato civile che hanno scelto per il matrimonio.

³ Se i requisiti del matrimonio non sono soddisfatti, se permangono seri dubbi o se i fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera non hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera, l'ufficio dello stato civile rifiuta di celebrare il matrimonio.

¹⁰⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

¹⁰⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁰⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁴ L'ufficiale dello stato civile notifica per scritto ai fidanzati il rifiuto di celebrare il matrimonio indicando i rimedi giuridici.

⁵ L'ufficiale dello stato civile comunica l'identità dei fidanzati che non hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato.

Art. 68 Termini

¹ Il matrimonio è celebrato al più presto dieci giorni e al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della decisione relativa al risultato positivo della procedura preparatoria.

² Quando uno dei fidanzati è in pericolo di morte e vi è da temere che il rispetto del termine di dieci giorni impedisca la celebrazione del matrimonio, l'ufficiale dello stato civile del circondario nel quale è stata eseguita la procedura preparatoria o scelto per la celebrazione del matrimonio può, dietro presentazione di un attestato medico, abbreviare il termine o celebrare immediatamente il matrimonio.

Art. 69¹⁰⁹ Collaborazione con altre autorità

¹ Se non è manifestamente esigibile che uno dei fidanzati assista di persona alla procedura preparatoria presso l'ufficio dello stato civile competente, l'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1.

² I fidanzati che risiedono all'estero possono rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1 presso una rappresentanza svizzera all'estero. In casi eccezionali motivati, con l'autorizzazione dell'ufficio dello stato civile, la dichiarazione può essere raccolta anche da un pubblico ufficiale straniero che autentica la firma.

Sezione 2: Celebrazione del matrimonio

Art. 70 Luogo

¹ Il matrimonio è celebrato nel locale apposito del circondario dello stato civile prescelto dai fidanzati (art. 67 cpv. 2).

² L'ufficiale dello stato civile può celebrare il matrimonio in un altro luogo se i fidanzati dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale dei matrimoni.

³ Se la procedura preparatoria è stata espletata in un altro circondario dello stato civile, i fidanzati producono l'autorizzazione per la celebrazione del matrimonio.¹¹⁰

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

¹¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

Art. 71 Forma della celebrazione

¹ Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento. I testimoni devono essere scelti dai fidanzati.

² L'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio rivolgendosi singolarmente al fidanzato e alla fidanzata la seguente domanda:

«N. N. dichiara lei di voler prendere M.M. per moglie?»

«M. M. dichiara lei di voler prendere N. N. per marito?»

³ Dopo che ambedue gli sposi hanno risposto affermativamente, l'ufficiale dello stato civile dichiara:

«Avendo voi risposto affermativamente alle mie domande, in virtù di questo vicendevole consenso siete uniti in matrimonio».

⁴ Subito dopo la celebrazione il documento giustificativo preparato per la registrazione della celebrazione è firmato dagli sposi, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.

Art. 72 Prescrizioni organizzative particolari

¹ Per motivi organizzativi, l'ufficiale dello stato civile può limitare il numero dei partecipanti. Le persone che perturbano lo svolgimento della cerimonia sono respinte.

² Il matrimonio di più coppie può essere celebrato contemporaneamente solo con l'accordo di tutti i fidanzati.

³ La celebrazione del matrimonio non può aver luogo la domenica e nei giorni festivi generali validi per la sede dell'ufficio dello stato civile.

Sezione 3: Matrimoni di cittadini stranieri**Art. 73** Domicilio all'estero

¹ L'autorità di vigilanza decide sulla domanda di autorizzazione alla celebrazione del matrimonio di fidanzati stranieri, entrambi non domiciliati in Svizzera (art. 43 cpv. 2 LDIP¹¹¹).

² La domanda deve essere presentata all'ufficio dello stato civile che celebra il matrimonio. Occorre allegare:

- a. la dichiarazione di riconoscimento del matrimonio dello Stato di domicilio o di origine di entrambi i fidanzati (art. 43 cpv. 2 LDIP);
- b. i documenti di cui all'articolo 64, esclusa l'autorizzazione secondo l'articolo 74.

¹¹¹ RS 291

³ Simultaneamente con la decisione sulla domanda di autorizzazione l'autorità di vigilanza decide su un'eventuale autorizzazione per la celebrazione del matrimonio conformemente al diritto nazionale di uno dei fidanzati (art. 74) e sull'esecuzione nella forma scritta della procedura preparatoria del matrimonio (art. 69).

Art. 74 Condizioni a norma del diritto estero

Quando i presupposti secondo il diritto svizzero (art. 94–96 CC) per la celebrazione del matrimonio fra cittadini stranieri non sono adempiuti, l'autorità di vigilanza autorizza la celebrazione se conforme ai presupposti del diritto nazionale di uno dei fidanzati (art. 44 cpv. 2 LDIP¹¹²) e se il matrimonio è compatibile con l'ordine pubblico svizzero.

Art. 74a¹¹³ Elusione del diritto degli stranieri

¹ L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC).

² L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti.

³ L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi.

⁴ Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste.

⁵ L'audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale.

⁶ L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a:

- a. i fidanzati, con l'indicazione dei rimedi giuridici;
- b. l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine se uno dei fidanzati ha la cittadinanza svizzera;
- c. l'autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei fidanzati.¹¹⁴

⁷ L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che il matrimonio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82 cpv. 2 e 3 OASA¹¹⁵). Comunica inoltre

¹¹² RS 291

¹¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5625).

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

¹¹⁵ RS 142.201

il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.¹¹⁶

Sezione 4: Certificato di capacità al matrimonio

Art. 75

¹ Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati.

² La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62–67 e 69). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza della fidanzata o del fidanzato.

Capitolo 7a:¹¹⁷ Unione domestica registrata

Sezione 1: Procedura preliminare

Art. 75a Competenza

¹ L'esecuzione della procedura preliminare spetta:

- a. all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio svizzero di uno dei due partner;
- b. all'ufficio dello stato civile che dovrebbe registrare l'unione domestica, se i due partner sono domiciliati all'estero e almeno uno dei due è cittadino svizzero (art. 43 e 65a LDIP¹¹⁸).

² Un successivo cambiamento di domicilio non modifica la competenza.

³ Quando uno dei partner è in pericolo di morte, l'ufficiale dello stato civile del luogo di soggiorno di tale persona può, dietro presentazione di un attestato medico, espletare la procedura preliminare e registrare l'unione domestica.

Art. 75b Inoltro della domanda

¹ I partner inoltrano la domanda all'ufficio dello stato civile competente.

² Se è data la competenza di cui all'articolo 75a, i partner dimoranti all'estero possono inoltrare la domanda per il tramite della rappresentanza svizzera competente.

¹¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

¹¹⁸ RS **291**

Art. 75c Documenti

¹ Alla domanda d'esecuzione della procedura preliminare i partner allegano i documenti seguenti:

- a. i certificati del loro attuale domicilio;
- b. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (persone che hanno vissuto in unione domestica registrata o sono state sposate: data dello scioglimento del matrimonio o dello scioglimento dell'unione domestica registrata) nonché luoghi di attinenza e cittadinanza se i dati dei partner non sono ancora stati documentati nel sistema oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati.

² Gli interdetti non possono registrare un'unione domestica senza il consenso scritto del loro rappresentante legale. Questi deve legittimare il proprio diritto di rappresentanza. La sua firma è autenticata.¹¹⁹

³ I partner che non hanno la cittadinanza svizzera allegano inoltre un documento che provi la legalità del loro soggiorno in Svizzera fino al giorno in cui è prevista la costituzione dell'unione domestica registrata.¹²⁰

Art. 75d Dichiarazioni

¹ I partner dichiarano davanti all'ufficiale dello stato civile che:

- a. i dati nella domanda e i documenti presentati sono corretti, completi e aggiornati;
- b. non sono sotto tutela;
- c. non sono parenti in linea retta, per discendenza o per adozione, né fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini;
- d. non hanno omesso di dichiarare un'unione domestica registrata o un matrimonio ancora esistente.

^{1bis} L'ufficiale dello stato civile rammenta ai partner che non può registrare l'unione domestica se non vi consentono con libera volontà.¹²¹

² L'ufficiale dello stato civile rende attenti i partner del loro obbligo di dire la verità, li avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione e autentica le loro firme.

³ In casi motivati la dichiarazione conformemente al capoverso 1 può essere raccolta al di fuori dei locali ufficiali.¹²²

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹²² Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

Art. 75e Esame della domanda

¹ L'ufficio dello stato civile effettua l'esame ai sensi dell'articolo 16.

² Inoltre, esso esamina se:

- a. la domanda è stata depositata nella forma richiesta;
- b. esistono i documenti e le dichiarazioni necessari;
- c. sono soddisfatte le condizioni per la registrazione (art. 3, 4 e 26 LUD: identità, maggiore età, capacità di discernimento; all'occorrenza, consenso del rappresentante legale; nessun impedimento alla registrazione in seguito a parentela, unione domestica registrata o matrimonio ancora esistente);
- d.¹²³ i partner che non hanno la cittadinanza svizzera hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera (art. 5 cpv. 4 LUD).

³ L'ufficio dello stato civile può verificare nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione la legalità del soggiorno. In caso di dubbi, può incaricare di tale verifica l'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di domicilio o di soggiorno di uno dei due partner. Questa autorità deve informare l'ufficio senza indugio e gratuitamente.¹²⁴

Art. 75f¹²⁵ Chiusura della procedura preliminare

¹ L'ufficiale dello stato civile constata il risultato della procedura preliminare.

² Se sono soddisfatti tutti i requisiti e se i partner che non hanno la cittadinanza svizzera hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera, l'ufficio dello stato civile comunica per scritto ai partner che l'unione domestica può essere registrata. Concorda con essi i dettagli della registrazione oppure li indirizza all'ufficio dello stato civile che hanno scelto per la registrazione.

³ Se i requisiti non sono soddisfatti, se permangono seri dubbi o se i partner che non hanno la cittadinanza svizzera non hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera, l'ufficio dello stato civile rifiuta di registrare l'unione domestica.

⁴ L'ufficiale dello stato civile notifica per scritto ai partner il rifiuto di registrare l'unione domestica indicando i rimedi giuridici.

⁵ L'ufficio dello stato civile comunica l'identità dei partner che non hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato.

Art. 75g Momento della registrazione

L'unione domestica può essere registrata subito o al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della decisione relativa al risultato positivo della procedura preliminare.

¹²³ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹²⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

Art. 75h¹²⁶ Collaborazione con altre autorità

¹ Se non è manifestamente esigibile che un partner assista di persona alla procedura preliminare presso l'ufficio dello stato civile competente, l'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all'articolo 75d capoverso 1.

² Un partner che risiede all'estero può rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 75d capoverso 1 presso una rappresentanza svizzera all'estero. In casi eccezionali motivati, con l'autorizzazione dell'ufficio dello stato civile, la dichiarazione può essere raccolta anche da un pubblico ufficiale straniero che autentica la firma.

Sezione 2: Costituzione dell'unione domestica registrata¹²⁷**Art. 75i**¹²⁸ Luogo

¹ L'unione domestica registrata è costituita nel locale ufficiale del circondario dello stato civile scelto dai partner (art. 75f cpv. 2)

² Il luogo in cui l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione della volontà dei partner di costituire l'unione domestica registrata può essere diverso dal locale ufficiale, se essi dimostrano che non è manifestamente esigibile che vi si rechino.

³ Se la procedura preliminare è stata eseguita in un altro circondario dello stato civile, i partner producono l'autorizzazione di costituire l'unione domestica.

Art. 75k Forma della costituzione¹²⁹

¹ La dichiarazione della volontà dei partner di costituire l'unione domestica registrata è ricevuta in pubblico.¹³⁰

² L'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione concordante con cui i partner esprimono la volontà di costituire un'unione domestica registrata, fa loro firmare il certificato d'unione e in seguito lo documenta.¹³¹

³ Le firme vanno autenticate.

¹²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

¹²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

¹²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

¹³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

¹³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Art. 75^{l32} Disposizioni organizzative particolari

¹ Per motivi organizzativi, l'ufficiale dello stato civile può limitare il numero dei partecipanti. Le persone che perturbano la conclusione di un'unione domestica registrata sono allontanate dal locale.

² L'unione domestica registrata non può essere costituita di domenica e nei giorni festivi generali osservati nel luogo in cui ha sede l'ufficio dello stato civile.

Sezione 3:¹³³ Unione domestica registrata di cittadini stranieri**Art. 75^m**

¹ L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preliminare o la registrazione dell'unione domestica si rifiuta di procedere se uno dei partner non intende manifestamente creare una comunione di vita bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 6 cpv. 2 LUD).

² L'ufficiale dello stato civile sente i partner separatamente. In via eccezionale i partner sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I partner hanno la possibilità di produrre documenti.

³ L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi.

⁴ Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste.

⁵ L'audizione dei partner e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale.

⁶ L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preliminare o di ricevere la dichiarazione della volontà dei partner di costituire l'unione domestica registrata a:

- a. i partner, con l'indicazione dei rimedi giuridici;
- b. l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine se uno dei partner ha la cittadinanza svizzera;
- c. l'autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei partner.¹³⁴

⁷ L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che l'unione domestica registrata è prevista o è stata contratta al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82 cpv. 2 e 3 OASA¹³⁵). Comu-

¹³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

¹³³ Introdotta dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5625).

¹³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

¹³⁵ RS 142.201

nica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.¹³⁶

Capitolo 8: Banca dati centrale Infostar

Art. 76 Organi responsabili

¹ L'Ufficio federale di giustizia gestisce presso il Centro del servizio informatico (fornitore di prestazioni) del DFGP¹³⁷ la banca dati centrale Infostar.

² Gli compete la responsabilità della banca dati centrale e l'esame delle domande d'accesso *on line* di autorità esterne allo stato civile. Prende in particolare misure necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati.¹³⁸

³ Ai servizi che usano Infostar compete la responsabilità nel loro campo per siffatte misure.

Art. 77 Finanziamento, comunicazione del fabbisogno e conteggio

¹ I Cantoni finanziano la banca dati centrale Infostar.

² L'Ufficio federale di giustizia effettua il conteggio dell'esercizio e di eventuali nuovi investimenti mediante un conto separato dal conto finanziario.

³ Stabilisce il fabbisogno annuo e allestisce il conteggio dei costi effettivi.

⁴ I particolari sono disciplinati in un accordo operativo tra l'Ufficio federale di giustizia e la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile.

Art. 78 Collaborazione dei Cantoni

¹ I Cantoni collaborano all'esercizio e all'ulteriore sviluppo della banca dati centrale.

² La collaborazione avviene per il tramite della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile.

³ Le competono in particolare i seguenti compiti:

- a. approvare le applicazioni previste per l'esercizio;
- b. approvare il conteggio dei costi effettivi dell'esercizio;
- c. presentare proposte per l'ulteriore sviluppo;
- d. esprimere un parere in merito alle proposte della Confederazione per l'ulteriore sviluppo;
- e. approvare gli investimenti per l'ulteriore sviluppo;

¹³⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹³⁷ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

¹³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

f. convalidare l'ulteriore sviluppo di unità della banca dati centrale.

⁴ L'UFSC collabora strettamente con gli organi competenti della Conferenza.

Art. 79 Diritti d'accesso

¹ I diritti d'accesso alla banca dati centrale Infostar delle autorità partecipanti dipendono dai loro diritti e obblighi disciplinati nella presente ordinanza.

² Essi sono illustrati nella tabella in allegato.

³ Essi sono accordati, modificati e soppressi esclusivamente su richiesta dell'UFSC.

Art. 80¹³⁹ Set di caratteri

I dati sono registrati con il set di caratteri ISO 8859-15¹⁴⁰.

Capitolo 9: Protezione e sicurezza dei dati

Art. 81 Diritto d'informazione

¹ Ogni persona può domandare all'ufficio dello stato civile del luogo dell'evento o d'attinenza se sono tenuti dati che la concernono.

² L'informazione è rilasciata sotto forma di estratto del registro o di certificato. Le spese sono rette dall'ordinanza del 27 ottobre 1999¹⁴¹ sugli emolumenti in materia di stato civile.

Art. 82 Sicurezza dei dati

¹ I dati dello stato civile, i programmi e la documentazione dei programmi vanno protetti adeguatamente da accessi, modifiche o distruzione non autorizzati nonché furto.

² Gli uffici dello stato civile, le autorità di vigilanza e l'UFSC adottano nel loro settore le misure organizzative e tecniche necessarie alla garanzia dei dati dello stato civile e alla salvaguardia della documentazione dei dati dello stato civile in caso di un guasto al sistema.

³ L'UFSC emana, in base alle prescrizioni in materia di sicurezza informatica del Consiglio federale e del DFGP, le istruzioni relative alle esigenze in materia di sicurezza dei dati e provvede al coordinamento con i Cantoni.

¹³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

¹⁴⁰ La norma è ottenibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürgli-strasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch). Può inoltre essere consultata sul sito Internet dell'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (www.iso.org).

¹⁴¹ RS 172.042.110

Art. 83 Vigilanza

¹ Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile.

² L'UFSC consulta l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza¹⁴² nonché l'Organo strategia informatica della Confederazione.

Capitolo 10: Vigilanza**Art. 84** Autorità

¹ Il DFGP esercita l'alta vigilanza sul servizio dello stato civile svizzero.

² Le autorità di vigilanza si occupano dell'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti dello stato civile nel loro Cantone. Più Cantoni possono prevedere una ripartizione dei compiti o unire le loro autorità di vigilanza. Prendono gli accordi necessari d'intesa con l'UFSC.

³ L'UFSC è autorizzato a sbrigare autonomamente le seguenti pratiche:

- a.¹⁴³ emanazione d'istruzioni concernenti la documentazione dello stato civile, la preparazione e la celebrazione del matrimonio, la preparazione e la registrazione dell'unione domestica nonché la salvaguardia dei registri e dei documenti giustificativi;
- b. ispezione degli uffici dello stato civile, delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile e degli archivi cantonali dello stato civile;
- c. scambio e ottenimento degli atti di stato civile.

⁴ Ai fini dello scambio e dell'ottenimento degli atti di stato civile, esso è autorizzato a corrispondere direttamente con le rappresentanze svizzere all'estero.

Art. 85 Ispezioni e rapporti

¹ Le autorità di vigilanza fanno ispezionare almeno ogni due anni gli uffici dello stato civile. Se un ufficio dello stato civile non garantisce un'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti, esse provvedono alle ispezioni ogni qualvolta sia necessario al fine di eliminare immediatamente le lacune.

² Le autorità di vigilanza fanno rapporto almeno ogni due anni al DFGP, segnatamente su:

- a. l'adempimento delle loro incombenze (art. 45 cpv. 2 CC);

¹⁴² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**).

¹⁴³ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

- b. l'emanazione e la modifica di prescrizioni e istruzioni cantonali;
- c. la gestione degli uffici dello stato civile, in particolare i risultati delle ispezioni e le misure adottate;
- d. la giurisprudenza di base in materia di stato civile;
- e. l'adempimento di compiti, per i quali esiste un obbligo particolare di rapporto, come il rispetto della protezione dei dati, la garanzia della sicurezza dei dati nonché i provvedimenti volti all'integrazione dei disabili (art. 18 della LF del 13 dic. 2002¹⁴⁴ sui disabili);
- f. gli elementi per migliorare il disbrigo dei compiti.

³ Il DFGP può far eseguire ispezioni nei Cantoni per mezzo del suo Ufficio dello stato civile.

Art. 86 Intervento d'ufficio

¹ Le autorità di vigilanza intervengono d'ufficio contro la gestione irregolare degli organi ad esse subordinati e prendono i provvedimenti che le circostanze esigono, all'occorrenza a spese dei Comuni, dei distretti o del Cantone.

² Lo stesso diritto spetta al DFGP, qualora l'autorità cantonale di vigilanza, invitata a prendere dei provvedimenti, non agisca o prenda provvedimenti insufficienti.

³ La procedura e i rimedi giuridici sono retti dagli articoli 89 e 90.

Art. 87 Destituzione e rieleggibilità esclusa di un ufficiale dello stato civile

¹ L'autorità di vigilanza pronuncia, d'ufficio o su proposta dell'UFSC, la destituzione degli ufficiali dello stato civile che si sono dimostrati incapaci di esercitare le loro funzioni o che non adempiono più le condizioni per l'eleggibilità previste dall'articolo 4 capoverso 3; se è il caso ne esclude la rielezione.

² La procedura e i rimedi giuridici sono retti dagli articoli 89 e 90.

Art. 88¹⁴⁵

Capitolo 11: Procedura e rimedi giuridici

Art. 89 Principi procedurali

¹ Sempreché la Confederazione non preveda un disciplinamento esaustivo, la procedura davanti agli uffici dello stato civile e alle autorità cantonali di vigilanza è retta dal diritto cantonale.

¹⁴⁴ RS 151.3

¹⁴⁵ Abrogato dal n. II 1 dell'O del 12 set. 2007 concernente l'abrogazione e l'adeguamento di ordinanze nell'ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4525).

² La procedura davanti alle autorità federali è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.¹⁴⁶

³ I collaboratori degli uffici dello stato civile e i loro ausiliari, in particolare i mediatori linguistici che partecipano a operazioni delle autorità dello stato civile o traducono documenti da presentare (art. 3 cpv. 2–6), o i medici che rilasciano un certificato di morte o attestante il parto di un infante nato morto (art. 35 cpv. 5), devono ricusarsi se le operazioni:

- a. li concernono personalmente;
- b.¹⁴⁷ concernono il loro coniuge, il loro partner registrato o una persona con cui convivono di fatto;
- c. concernono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado;
- d. concernono una persona che hanno rappresentato o assistito nel quadro di un mandato legale o privato;
- e. se, per altri motivi, non possono fornire tutte le garanzie di indipendenza e imparzialità, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia.¹⁴⁸

Art. 90 Rimedi giuridici

¹ Contro le decisioni degli ufficiali dello stato civile è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza.

² Contro le decisioni e le decisioni su ricorso dell'autorità di vigilanza è ammesso il ricorso alle autorità cantonali competenti.¹⁴⁹

³ Il ricorso contro le decisioni e le decisioni su ricorso delle autorità federali o delle ultime istanze cantonali è retto dalle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria.

⁴ L'Ufficio federale di giustizia può presentare ricorso contro le decisioni in materia di stato civile alle autorità di ricorso cantonali e contro le decisioni cantonali di ultima istanza al Tribunale federale.¹⁵⁰

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2005 (RU **2005** 5679).

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

⁵ Le decisioni su ricorso cantonali devono essere notificate all'UFSC all'indirizzo dell'Ufficio federale di giustizia. Su richiesta di queste autorità devono essere notificate anche decisioni di prima istanza.¹⁵¹

Capitolo 12: Disposizione penale

Art. 91

¹ È punito con la multa fino a 500 franchi chiunque viola intenzionalmente o per negligenza gli obblighi di notificazione previsti negli articoli 34–39.

² Gli uffici dello stato civile sono tenuti a denunciare le violazioni all'autorità di vigilanza.

³ I Cantoni designano le autorità competenti a giudicare le violazioni.

Capitolo 13: Disposizioni finali

Art. 92¹⁵² Uso dei mezzi informatici attuali

Dopo l'introduzione del sistema di documentazione Infostar, non devono più essere compiute documentazioni con altri mezzi informatici. L'UFSC disciplina la transizione.

Art. 92a¹⁵³ Accesso ai registri dello stato civile cartacei

¹ L'ufficio dello stato civile competente in virtù del diritto cantonale deve poter accedere agli originali dei registri dello stato civile tenuti nel suo circondario almeno per i periodi seguenti:

- a. registro delle nascite, a partire dal 1° gennaio 1900;
- b. registro dei matrimoni, a partire dal 1° gennaio 1930;
- c. registro delle morti, a partire dal 1° gennaio 1960;
- d. registro delle famiglie e registro dei riconoscimenti, a partire dalla loro introduzione.

² Gli originali possono essere sostituiti da supporti elettronici di dati oppure da copie leggibili su microfilm.

¹⁵¹ Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

¹⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁵³ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

³ Se è possibile divulgare i dati accedendo a un supporto elettronico, le indicazioni secondo l'articolo 93 capoverso 1 e le modifiche secondo l'articolo 98 vanno aggiornate soltanto nella versione elettronica dei registri.

Art. 92b¹⁵⁴ Divulgazione dei dati tratti dai registri dello stato civile cartacei

¹ I dati dello stato civile tratti dai registri dello stato civile cartacei e i documenti giustificativi sono divulgati nella forma prevista nell'articolo 47.

² Prima della firma i documenti dello stato civile allestiti in base ai dati registrati su un supporto elettronico vanno verificati per accertarne la conformità con i dati figuranti nei registri cartacei. Sono fatte salve le indicazioni e le modifiche menzionate nell'articolo 92a capoverso 3.

³ L'atto di nascita di una persona adottata viene allestito in base al frontespizio introdotto nel registro delle nascite in occasione dell'adozione.

⁴ Gli interessati possono consultare i propri dati personali nei registri cartacei e nei documenti giustificativi, se la divulgazione non è manifestamente esigibile in un'altra forma.

Art. 92c¹⁵⁵ Salvaguardia dei registri cartacei

¹ Al più tardi entro il 2013, i Cantoni provvedono alla salvaguardia definitiva sotto forma di copie leggibili su microfilm dei dati documentati nel registro delle famiglie a partire dal 1° gennaio 1929.

² Essi si accertano che i registri dello stato civile non più in possesso degli uffici dello stato civile siano conservati in un luogo adeguato e che non sia possibile accedere ai dati, modificarli o distruggerli senza autorizzazione, né trafugarli.

³ La salvaguardia dei documenti giustificativi relativi ai registri dello stato civile cartacei è retta dall'articolo 32 capoverso 2.

Art. 93 Rilevamento retroattivo dei dati dello stato civile

¹ I dati dello stato civile tratti dai vecchi registri dello stato civile sono trasferiti nella banca dati centrale «Infostar» nei seguenti casi:

- a. in caso di eventi, dichiarazioni e decisioni attuali concernenti lo stato civile;
- b. in caso di ordinazione di un certificato individuale di stato civile, di un atto d'origine o di un atto di famiglia se il titolare è nato dopo il 31 dicembre 1967;
- c. su disposizione dell'autorità di vigilanza.

² L'UFSC emana le istruzioni necessarie.

¹⁵⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

¹⁵⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Art. 94¹⁵⁶**Art. 95** Attestato professionale federale¹⁵⁷

¹ Gli ufficiali dello stato civile nominati o eletti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono conseguire l'attestato professionale (art. 4 cpv. 3 lett. c) soltanto se hanno assunto il loro incarico dopo il 30 giugno 2001.¹⁵⁸

² Il termine per conseguire l'attestato è di tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

³ In casi eccezionali motivati l'autorità di vigilanza può prorogare il termine di cui al capoverso 2 se è garantita un'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti.

Art. 96 Celebrazione del matrimonio da parte di membri di un esecutivo comunale

¹ Il diritto cantonale può prevedere che determinati membri di un esecutivo cantonale siano nominati ufficiali dello stato civile straordinari con l'esclusiva competenza di celebrare matrimoni, se

- a. la celebrazione del matrimonio da parte di queste persone corrisponde a una tradizione che è profondamente radicata nella popolazione; e
- b. la formazione e il perfezionamento sono garantiti.

² L'autorità di vigilanza fa rapporto al DFGP in merito alle persone nominate nel quadro del suo pertinente obbligo (art. 85 cpv. 2).

Art. 97¹⁵⁹**Art. 98**¹⁶⁰ Annotazioni a margine e radiazioni

¹ Nel registro delle nascite vanno iscritte d'ufficio le seguenti annotazioni a margine:

- a. il riconoscimento nonché l'annullamento del riconoscimento;
- b. l'adozione nonché l'annullamento dell'adozione; inoltre, in caso di adozione, l'iscrizione originaria va sostituita con un frontespizio che va eliminato se l'adozione è annullata;
- c. l'accertamento della paternità;
- d. il matrimonio successivo dei genitori;
- e. l'annullamento del rapporto di filiazione con il marito della madre;

¹⁵⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁵⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

- f. il cambiamento del cognome;
- g. il cambiamento del nome;
- h. il cambiamento di sesso.

² Nel registro delle nascite vanno iscritte su richiesta le seguenti annotazioni a margine:

- a. il cambiamento del cognome tra il 1° gennaio 1978 e l'entrata in vigore del capoverso 1 lettera f del presente articolo;
- b. il cambiamento del nome tra il 1° gennaio 1978 e il 30 giugno 1994;
- c. il cambiamento di sesso avvenuto prima del 1° gennaio 2002.

³ Nel momento in cui si radia un'iscrizione nel registro delle morti, va annotato a margine:

- a. l'annullamento della dichiarazione di scomparsa;
- b. la revoca dell'accertamento della morte.

⁴ Vanno radiate dal registro delle famiglie le iscrizioni concernenti:

- a. il figlio nel foglio del padre giuridico, nel momento in cui si documenta nel registro dello stato civile lo scioglimento del rapporto di filiazione;
- b. il figlio nel foglio della madre biologica e del padre biologico, nel momento in cui si documenta nel registro dello stato civile lo scioglimento del rapporto di filiazione in seguito all'adozione;
- c. la naturalizzazione di uno straniero, nel momento in cui se ne documenta l'annullamento nel registro dello stato civile.

⁵ Le radiazioni effettuate in conformità del capoverso 4 devono essere motivate; i fogli così invalidati sono radiati.

⁶ L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica i fatti di stato civile menzionati nei capoversi 1–4 all'ufficio dello stato civile competente per aggiornare i registri dello stato civile cartacei.

Art. 99 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ I seguenti atti sono abrogati:

- 1. ordinanza del 22 dicembre 1980¹⁶¹ concernente l'atto d'origine;
- 2. ordinanza del 1° giugno 1953¹⁶² sullo stato civile eccettuati gli articoli 130–132 (art. 100 cpv. 3). Gli articoli 130–132 dell'ordinanza del 1° giugno 1953 sullo stato civile sono abrogati con la messa in vigore degli articoli 22 e 43 capoversi 1–3 della nuova ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile da parte del DFGP (art. 100 cpv. 3).

¹⁶¹ [RU 1981 34, 2000 2028]

¹⁶² [RU 1953 645, 1977 265, 1987 285, 1988 2030, 1991 1594, 1994 1384, 1997 2006, 1999 3028 3480 art. 17 n. 3, 2001 3068, 2004 2915 art. 99 cpv. 1 n. 2. RU 2005 1823]

2 ...¹⁶³

Art. 99a¹⁶⁴ Disposizioni transitorie concernenti la modifica
del 21 novembre 2007

¹ Al momento della prima attribuzione completa e della comunicazione del numero d'assicurato AVS (art. 8a), le persone rilevate nel registro dello stato civile sono annunciate all'UCC.

² Dopo tale annuncio, ogni persona i cui dati sono trasferiti ai sensi dell'articolo 93 capoverso 1 o 2 è annunciata all'UCC.

³ La procedura concernente l'attribuzione, la verifica e la divulgazione del numero d'assicurato AVS è retta dagli articoli 133^{bis} e 134^{quater} dell'ordinanza del 31 ottobre 1947¹⁶⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 100 Entrata in vigore

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004.

² L'articolo 9 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2005.

³ Il DFGP stabilisce la data dell'entrata in vigore degli articoli 22 e 43 capoversi 1–3.¹⁶⁶

¹⁶³ Le modifiche possono essere consultate alla RU **2004** 2915.

¹⁶⁴ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 21 nov. 2007 sull'armonizzazione dei registri (RU **2007** 6719). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁶⁵ RS **831.101**

¹⁶⁶ Gli art. 22 et 43 cpv. 1 a 3 sono entrati in vigore il 1° lug. 2005 (O del DFGP dell'11 apr. 2005 – RU **2005** 1823).

*Allegato*¹⁶⁷
(art. 79)

Diritti d'accesso

Abbreviazioni

D	Documentare
R	Richiamare
RE	Registrare
AV	Autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile
UFSC + aut. ab.	UFSC (UFSC) e autorità abilitate designate all'art. 43a cpv. 4 CC
USC CS	Collaboratore specialista dello stato civile
USC PD	Persona preposta alla documentazione dello stato civile (ufficiale dello stato civile)

Nomi dei campi dei dati	Uffici autorizzati all'accesso			
	USC PD	USC CS	AV	UFSC + aut. ab.
1. Dati del sistema				
1.2 Tipo di iscrizione	D	RE	R	R
1.3 Stato dell'iscrizione	D	RE	R	R
1.4 Elenchi (Comuni, circondari dello stato civile, Stati, indirizzi)	R ¹⁶⁸	R ¹⁶⁹	R ¹⁷⁰	D
2. Numero d'identificazione personale	R	R	R	R
3. Nomi				
3.1 Cognome	D	RE	R	R
3.2 Cognome prima del matrimonio	D	RE	R	R
3.3 Nomi	D	RE	R	R
3.4 Altri nomi ufficiali	D	RE	R	R
4. Sesso	D	RE	R	R
5. Nascita				
5.1 Data	D	RE	R	R
5.2 Ora	D	RE	R	R
5.3 Luogo	D	RE	R	R
5.4 Nati morti	D	RE	R	R

¹⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

¹⁶⁸ D per gli indirizzi documentati dagli SC

¹⁶⁹ D per gli indirizzi documentati dagli SC

¹⁷⁰ D per gli indirizzi documentati dalle AV

Nomi dei campi dei dati		Uffici autorizzati all'accesso			
		USC PD	USC CS	AV	UFSC + aut. ab.
6.	Stato civile				
6.1	Stato	D	RE	R	R
6.2	Data	D	RE	R	R
7.	Morte				
7.1	Data	D	RE	R	R
7.2	Ora	D	RE	R	R
7.3	Luogo	D	RE	R	R
8.	Domicilio	D	RE	R	R
9.	Luogo di soggiorno	D	RE	R	R
10.	Stato di vita	D	RE	R	R
11.	Posto sotto tutela	D	RE	R	R
12.	Genitori				
12.1	Cognome della madre	D	RE	R	R
12.2	Nomi della madre	D	RE	R	R
12.3	Altri nomi ufficiali della madre	D	RE	R	R
12.4	Cognome del padre	D	RE	R	R
12.5	Nomi del padre	D	RE	R	R
12.6	Altri nomi ufficiali del padre	D	RE	R	R
13.	Genitori adottivi				
13.1	Cognome della madre adottiva	D	RE	R	R
13.2	Nomi della madre adottiva	D	RE	R	R
13.3	Altri nomi ufficiali della madre adottiva	D	RE	R	R
13.4	Cognome del padre adottivo	D	RE	R	R
13.5	Nomi del padre adottivo	D	RE	R	R
13.6	Altri nomi ufficiali del padre adottivo	D	RE	R	R
14.	Attinenza/cittadinanza				
14.1	Data (valida a partire da/valida fino a)	D	RE	R	R
14.2	Motivo dell'acquisto	D	RE	R	R
14.3	Annotazione del motivo dell'acquisto	D	RE	R	R
14.4	Motivo della perdita	D	RE	R	R
14.5	Annotazione del motivo della perdita erte	D	RE	R	R
14.6	Riferimento del registro delle famiglie	D	RE	R	R
14.7	Diritto di patriziato o di corporazione	D	RE	R	R
15	Dati relativi alla relazione				
15.1	Tipo (vincolo matrimoniale/unione domestica registrata/rapporto di filiazione)	D	RE	R	R
15.2	Data (valida a partire da/valida fino a)	D	RE	R	R
15.3	Motivo dello scioglimento	D	RE	R	R